

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-29 del 05/01/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>ç</i> DITTA BASSANETTI & C. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), FRAZIONE SAN NAZZARO, VIA ARGINE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-14 del 03/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. N. 59/2013 – DITTA BASSANETTI & C. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), FRAZIONE SAN NAZZARO, VIA ARGINE.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta BASSANETTI & C. S.R.L., trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) con nota del 14/04/2017, prot. n° 4613 (prot. ARPAE n. 4470 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione e commercializzazione di inerti naturali" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
  - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito di una modifica della situazione emissiva dell'impianto;
  - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e allo scarico di acque reflue domestiche su suolo;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con note del 12/05/2017, prot. n° 5715 (prot. Arpae del 15/05/2017 n° 5631), e del 05/09/2017, prot. n° 10942 (prot. Arpae di pari data n° 10787);

**PRESO ATTO** che:

- lo stabilimento risulta essere stato autorizzata ad effettuare emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con D.D. n. 1192 del 2.7.2009 della Provincia di Piacenza;
- dal confronto tra la documentazione prodotta con l'istanza di AUA e quella già agli atti emerge che la modifica dello stabilimento consiste nell'ampliamento del medesimo verso nord est con un'area destinata a stoccaggio inerti;
- le emissioni saranno esclusivamente di tipo diffuso;
- per quanto attiene l'impatto acustico viene sostenuto che non sono previste modifiche rispetto alla situazione esistente ritenendo, pertanto, esaustive le valutazioni acustiche contenute nel Programma di Qualificazione Ambientale dell'Impianto fisso di trasformazione inerti n. 8 (trasmesso dall'Azienda al Comune di Monticelli d'Ongina prot. N. 9630 in data 28.07.2011), che attestavano la compatibilità delle attività svolte nell'assetto esistente;
- la Ditta ha dichiarato che provvederà ad eliminare lo scarico di acque reflue domestiche e ad installare un WC chimico;
- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio inerti vengono trattate mediante una vasca di decantazione divisa in tre setti comunicanti e dotati di filtri per l'abbattimento delle particelle in sospensione;
- l'impianto di trattamento di cui sopra è dotata di un pozzetto di campionamento fiscale, così come indicato nel disegno "SEZIONE TRASVERSALE" allagato alla documentazione inviata dalla Ditta in og-

getto alla Provincia di Piacenza con lettera del 01/02/2001 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza il 15/02/2001 con prot. n° 9330);

- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento recapita nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";

#### **ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 09/11/2017, prot. n° 10503 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° 14134), con la quale il Comune di Monticelli d'Ongina ha espresso parere favorevole alla gestione delle acque reflue domestiche prevista dalla Ditta in oggetto (realizzazione di un prefabbricato modulare ad uso WC i cui reflui stoccati saranno conferiti come rifiuto a Ditta autorizzata) con l'eliminazione dello scarico;
- nota n. 36939 del 22.5.2017 (prot. Arpae n. 6022 di pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso parere favorevole, fatte salve le misure di mitigazione necessarie per limitare la produzione di emissioni diffuse;
- lettera n. 6059 del 22.5.2017 con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso parere favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;
- nota del 24.11.2017 n. 11173 (iscritto al prot. Arpae n. 14780 di pari data), con cui il Comune di Monticelli d'Ongina ha espresso parere favorevole per le emissioni in atmosfera, dichiarando che l'attività svolta dalla ditta Bassanetti e C. S.r.l. è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, come previsto nei vigenti strumenti urbanistici comunali.

#### **RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta BASSANETTI & C. S.R.L. per l'attività svolta nell'impianto in oggetto, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";

**DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BASSANETTI & C. S.R.L.** (C.F. 00099290330), avente sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Via Granelli n° 15/A, per l'attività di "lavorazione e commercializzazione di inerti naturali" svolta nell'impianto sito in Comune di Monticelli d'Ongina, Frazione San Nazzaro, Via Argine.. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Fiume Po";
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
  - a) devono essere adottati idonei accorgimenti gestionali al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, quali, ad esempio, mantenere le piste e le aree interne allo stabilimento adeguatamente umidificate, bagnatura, se necessario, dei cumuli di inerti presenti sul piazzale, mantenimento di una velocità dei mezzi all'interno dello stabilimento a valori non superiori a 15 km/h, mantenimento di una velocità dei mezzi lungo la viabilità di servizio a valori non superiori a 30 km/h, umidificazione e pulizia del tratto asfaltato di accesso, sospensione dell'attività lavorativa nelle giornate ventose, trasporto dei materiali con mezzi dotati di cassoni telonati;
  - b) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - c) il termine ultimo di messa a regime è fissato a **sei mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - d) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico (sede dello stabilimento) ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali recapitante nel corpo idrico superficiale "Fiume Po" le seguenti prescrizioni:
  - a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed un corretto campionamento delle acque reflue;
  - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - c) le condotte fognarie dovranno essere periodicamente controllate e mantenute in buona efficienza;
  - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
  - e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto deve immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
  - f) deve essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera e di scarico di acque reflue industriali rilasciate dalla Provincia di Piacenza e richiamate nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**